

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 81-5534

**Adeguamento fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente delle AASSRR. Presa d'atto esiti rilevazioni direzione Sanita' e Welfare per l'anno 2021 e autorizzazione.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; il comma 1 della disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Con riferimento all'adeguamento del trattamento accessorio, il già citato art. 11 del Decreto Legge 35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè "il corrispondente importo determinato per l'anno 2016", è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

richiamate le indicazioni operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7 "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020;

la disposizione di cui all' art. 11 è diretta ad evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria del 2018. A tal fine l'entità dell'eventuale incremento è determinata per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2021, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri esposti nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate;

l'avvio del meccanismo è in capo alla Regione che con proprio atto deve ripartire tra le diverse AA.SS.RR. le disponibilità finanziarie da autorizzare;

le norme in vigore per l'anno 2021, fra cui il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, per il quale tramite la L. n. 178 del 30 dicembre 2020 sono stati derogati i termini per l'art. 2-ter, comma 1 e 5 sino al 31/12/2021, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art.2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente relativo alla situazione emergenziale pandemica da Sars-COV-2, hanno stanziato risorse complessive per l'assunzione di personale comprensive della rispettiva quota da iscriversi sui fondi del trattamento accessorio;

le AASSRR hanno provveduto a identificare l'incremento fondi della contrattazione accessoria per l'anno 2021 mediante apposite dichiarazioni in risposta alla nota prot. 945 del 12/02/2022 "D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione per incremento o adeguamento fondi", in relazione all'area contrattuale di riferimento, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018;

con D.G.R. n. 9-2934 del 5 marzo 2021 sono stati rinnovati per l'anno 2021 gli importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa in riferimento alla variazione del personale nell'ambito del fabbisogno ordinario;

con la D.D. 1391/A1406B/2022 del 27 luglio 2022 "Indicazioni operative in materia di incremento fondi del salario accessorio per l'anno 2021 attraverso finanziamenti extra-FSR (POR FESR 2014-2020)." sono indicate le modalità con le quali adeguare i fondi della contrattazione accessoria per parte del personale dipendente assunto per le attività emergenziali COVID-19 e rendicontato nella domanda di ammissione al finanziamento POR FESR 2014-2020 - Asse I, Azione I.1b.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica";

richiamata, a tale proposito, la D.G.R. n. 23-2703 del 29.12.2020 ad oggetto "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – Indicazioni attuative alle ASR" e la D.G.R. n. 9-2934 del 5 marzo 2021 ad oggetto "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle ASR ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità - Definizione budget massimo annuo di euro 7.150.150,11, al lordo degli oneri, a carico dei bilanci aziendali 2020 e 2021;

richiamata, infine, la D.G.R. n. 8 - 5443 del 29/7/2022 " Bilancio d'esercizio 2021 degli Enti del SSR: Rettifica delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per l'adozione del Bilancio d'esercizio".

Considerando che:

la dimensione relativa all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio, comprensiva degli importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa anno 2021 nei termini indicati dalla D.G.R. 5 marzo 2021, n. 9-2934 e degli importi derivanti dalle modalità operative definite con la D.D. 1391/A1406B/2022 del 27 luglio 2022 non può eccedere a quanto dichiarato nella rilevazione di cui alla nota prot. 945 del 12/02/2022 "D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'arti. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione per incremento o adeguamento fondi", in relazione all'area contrattuale di riferimento;

gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio derivanti dalla variazione di personale non ricompreso nell'ambito del fabbisogno ordinario non devono essere computati dalle singole Aziende Sanitarie ai fini del rispetto del limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e sono da considerarsi quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017; i medesimi importi possono derogare il limite del tetto di spesa del personale previsto, per l'anno 2021, per ciascuna Azienda sanitaria.

Ciò premesso, si stabilisce:

l'adeguamento dei fondi del salario accessorio per l'anno 2021, atto a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, come esplicitato dalle norme in vigore per l'anno 2021, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente e come da istruttoria agli atti della Struttura A1406B Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR – Direzione Sanità e Welfare (ricognizione in esito alla nota reg. prot. n. 945 del 12/02/2022) è definito nell'allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

di dare atto che gli importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa anno 2021 nei termini indicati dalla D.G.R. 5 marzo 2021, n. 9-2934 e dalla D.G.R. 8-5443 del 27/7/2022 pari a euro 7.150.150,10; quelli derivanti dalle modalità operative definite con la D.D. 1391/A1406B/2022 del 27 luglio 2022 in euro 13.796.967,53 circa e gli importi a valere sugli stanziamenti nazionali COVID-19, di cui alla D.G.R. 37-2474 del 4/12/2020 e alla D.G.R. n. 33-4057 del 5/11/2021, stimati in euro 13.946.745,31 circa sono ricompresi nel perimetro dichiarato nella rilevazione di cui alla nota prot. 945 del 12/02/2022 “D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'arti. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione per incremento o adeguamento fondi”, in relazione all'area contrattuale di riferimento, pari a euro 34.893.862,94. I valori così indicati, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2021 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, come da allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2021 a valere sulle risorse di cui alla D.G.R. n. 8 - 5443 del 29/7/2022 “ Bilancio d'esercizio 2021 degli Enti del SSR: Rettifica delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per l'adozione del Bilancio d'esercizio”;

di dare atto che analoga ricognizione sarà effettuata, a consuntivo, anche per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11 del citato D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Visto l'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60;

visti i CC.CC.NN.LL Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

*delibera*

- di prendere atto degli esiti, come riportati in premessa, delle rilevazioni effettuate, presso le ASR, dalla competente Direzione Regionale, e della conseguente determinazione, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, dell'incremento, per l'anno 2021, dei fondi del salario accessorio del personale del Comparto, della dirigenza Area sanità e della dirigenza Area funzioni locali- PTA;

- l'adeguamento dei fondi del salario accessorio per l'anno 2021, atto a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, come esplicitato dalle norme in vigore per l'anno 2021, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente e come da istruttoria agli atti della Struttura A1406B Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR – Direzione Sanità e Welfare (ricognizione in esito alla nota reg. prot. n. 945 del 12/02/2022) come definito nell'allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

- di dare atto che gli importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa anno 2021 nei termini indicati dalla D.G.R. 5 marzo 2021 n. 9-2934 e dalla D.G.R. n. 8-5443 del 29/7/2022 pari a euro 7.150.150,10; quelli derivanti dalle modalità operative definite con la D.D. 1391/A1406B/2022 del 27 luglio 2022 in euro 13.796.967,53 circa e gli importi a valere sugli stanziamenti nazionali COVID-19, di cui alla D.G.R. n. 37-2474 del 4/12/2020 e alla D.G.R. n. 33-4057 del 5/11/2021, stimati in euro 13.946.745,31 circa sono ricompresi nel perimetro dichiarato nella rilevazione di cui alla nota prot. 945 del 12/02/2022 “D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell’arti. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione per incremento o adeguamento fondi”, in relazione all'area contrattuale di riferimento, pari a euro 34.893.862,94. I valori così indicati, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2021 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, come da allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2021 a valere sulle risorse di cui alla D.G.R. n. 8-5443 del 29/7/2022 “Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti del SSR: Rettifica delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la D.G.R. n. 2-4147 del 24 novembre 2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per l’adozione del Bilancio d’esercizio”;

- di dare atto che analoga ricognizione sarà effettuata, a consuntivo, anche per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11 del citato D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Allegato 1

Aziende Sanitarie Regionali	Ricognizione in esito alla nota reg. prot. n. 945 del 12/02/2022 (importi al lordo degli oneri aziendali)	di cui (α) Importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa anno 2021 DGR n. 9-2934 del 5 marzo 2021	di cui (α) Stima dell'importo in relazione alle indicazioni operative di cui alla DD1391/A1406B/2022 del 27 luglio 2022	di cui (α) Importi a valere su stanziamenti nazionali COVID-19
	α	β	γ	δ
203 - ASL TO3	2.714.041,22 €	223.130,30 €	1.172.021,98 €	1.318.888,93 €
204 - ASL TO4	2.381.113,64 €	374.257,43 €	1.436.457,15 €	570.399,06 €
205 - ASL TO5	3.195.369,41 €	1.441.837,94 €	845.655,87 €	907.875,60 €
206 - ASL VC	2.451.326,14 €	206.050,85 €	619.658,71 €	1.625.616,58 €
207 - ASL BI	764.378,55 €	4.883,20 €	224.954,06 €	534.541,28 €
208 - ASL NO	1.336.991,87 €	- €	564.247,32 €	772.744,55 €
209 - ASL VCO	1.930.218,94 €	687.359,94 €	704.286,99 €	538.572,01 €
210 - ASL CN1	1.798.348,36 €	- €	1.350.301,02 €	448.047,35 €
211 - ASL CN2	1.367.555,67 €	86.725,11 €	262.731,21 €	1.018.099,35 €
212 - ASL AT	1.152.287,91 €	264.819,54 €	642.836,34 €	244.632,03 €
213 - ASL AL	707.853,63 €	- €	707.853,63 €	- €
301 - ASL CITTA' DI TORINO	4.519.516,34 €	280.719,82 €	1.900.741,82 €	2.338.054,70 €
904 - AOU S.LUIGI ORBASSANO	2.112.661,52 €	50.051,54 €	992.898,37 €	1.069.711,61 €
905 - AOU MAGGIORE DELLA CARITA' NOVARA	2.885.150,84 €	1.108.308,22 €	694.166,89 €	1.082.675,73 €
906 - AO S.CROCE E CARLE CN	1.550.407,92 €	506.906,94 €	429.177,99 €	614.322,99 €
907 - AO SS ANTONIO e BIAGIO e C.ARRIGO AL	2.342.522,05 €	1.652.411,91 €	587.098,06 €	103.012,08 €
908 - AO MAURIZIANO	1.684.118,93 €	262.687,35 €	661.880,11 €	759.551,47 €
909 - AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	- €	- €	- €	- €
<b>Totale complessivo</b>	<b>34.893.862,94 €</b>	<b>7.150.150,10 €</b>	<b>13.796.967,53 €</b>	<b>13.946.745,31 €</b>

Note: la dimensione relativa all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio, comprensiva degli importi imputabili ai fini della contrattazione integrativa anno 2021 nei termini indicati dalla DGR 5 marzo 2021, n. 9-2934 e degli importi derivanti dalle modalità operative definite con la DD 1391/A1406B/2022 del 27 luglio 2022 non può eccedere a quanto dichiarato nella rilevazione di cui alla nota prot. 945 del 12/02/2022, pertanto, qualora gli importi in ipotesi di cui la colonna (β) fossero ridimensionati dagli esiti dell'iter di validazione, la variazione è da imputarsi in colonna (δ).

## Allegato 2

Ricognizione in esito alla nota reg. prot. n. 945 del 12/02/2022 (importi al lordo degli oneri aziendali)				
Aziende Sanitarie Regionali	Dirigenza Area Sanità	Dirigenza PTA	Comparto	Totale
203 - ASL TO3	- €	- €	2.714.041,22 €	2.714.041,22 €
204 - ASL TO4	- €	288.504,33 €	2.092.609,31 €	2.381.113,64 €
205 - ASL TO5	- €	41.571,05 €	3.153.798,36 €	3.195.369,41 €
206 - ASL VC	- €	- €	2.451.326,14 €	2.451.326,14 €
207 - ASL BI	- €	- €	764.378,55 €	764.378,55 €
208 - ASL NO	- €	- €	1.336.991,87 €	1.336.991,87 €
209 - ASL VCO	157.037,49 €	115.499,95 €	1.657.681,51 €	1.930.218,94 €
210 - ASL CN1	- €	23.903,94 €	1.774.444,43 €	1.798.348,36 €
211 - ASL CN2	- €	147.185,55 €	1.220.370,12 €	1.367.555,67 €
212 - ASL AT	- €	- €	1.152.287,91 €	1.152.287,91 €
213 - ASL AL	- €	- €	707.853,63 €	707.853,63 €
301 - ASL CITTA' DI TORINO	- €	- €	4.519.516,34 €	4.519.516,34 €
904 - AOU S.LUIGI ORBASSANO	183.026,32 €	- €	1.929.635,19 €	2.112.661,52 €
905 - AOU MAGGIORE DELLA CARITA' NOVARA	1.236.093,08 €	183.722,89 €	1.465.334,86 €	2.885.150,84 €
906 - AO S.CROCE E CARLE CN	910.575,16 €	69.648,52 €	570.184,25 €	1.550.407,92 €
907 - AO SS ANTONIO e BIAGIO e C.ARRIGO AL	746.756,89 €	194.625,51 €	1.401.139,64 €	2.342.522,05 €
908 - AO MAURIZIANO	748.426,21 €	- €	935.692,72 €	1.684.118,93 €
909 - AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	- €	- €	- €	- €
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.981.915,15 €</b>	<b>1.064.661,74 €</b>	<b>29.847.286,04 €</b>	<b>34.893.862,94 €</b>